



FAQ

DGR n. 1644/2022

Avviso pubblico "Competenze in transizione"

- 1. INTERVENTI:** In fase di caricamento degli interventi sul portale di presentazione (SIU), sono visibili per entrambe le linee progettuali gli stessi interventi, contrariamente a quanto definito a pag. 11 della Direttiva (All. B alla Dgr. n. 1644/2022). E' possibile quindi prevedere anche per i progetti di Linea B tutti gli interventi previsti per la Linea A?

SIU non limita automaticamente la scelta degli interventi selezionabili a seguito dell'indicazione della linea progettuale: per l'individuazione degli interventi ammissibili per ciascuna linea progettuale è necessario fare riferimento alla tabella presente a pagina 11 della Direttiva (All. B alla Dgr. 1644/2022).

Si sottolinea inoltre che i progetti di **Linea B non possono prevedere il riconoscimento di costi reali.**

- 2. SPESE FESR:** In riferimento al contributo FESR assegnato alle singole aziende questo potrà coprire il 100% delle spese o andrà in quota di ammortamento annuale sulla base delle normative vigenti? Quali tipologie di spesa sono riconoscibili? **(VERSIONE del 02/02/2023)**

La spesa FESR potrà essere riferita, in alternativa, sia a quote di ammortamento annuale sia a spese di acquisto.

Le tipologie di spesa ammissibili sono riportate a pagina 28 della Direttiva e all'interno del Testo Unico per i Beneficiari (DGR 670/2015 e smi). Si sottolinea che deve trattarsi di spese strumentali al perseguimento degli obiettivi progettuali e che garantiscano il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

- 3. Se la quota FESR iniziale prevista del 35% non viene raggiunta e si ottiene un valore sotto soglia pari per esempio al 25% come viene riparametrato il progetto?**

Premesso che la direttiva è costruita su un equilibrio tra risorse destinate allo sviluppo delle competenze degli operatori e risorse destinate a spese cd. Fesr strutturalmente correlate, è evidente che tale equilibrio deve essere perseguito durante tutta l'attività progettuale.

Nel caso in cui le spese Fesr sostenute risultassero inferiori rispetto a quanto previsto a progetto, la quota destinata ad attività non Fesr non sarà riproporzionata a condizione che le spese Fesr sostenute raggiungano almeno il 50% della quota Fesr preventivata. La differenza sarà compensabile con attività formativa, preventivamente autorizzata, in funzione dei fabbisogni espressi dalla compagine partenariale.

4. Nel par. 6 - Forme di partenariato dell'All. B - Direttiva viene evidenziato come il numero di integrazioni e sostituzioni di partner aziendali possa essere al massimo il 40% del numero di aziende inizialmente previste nella proposta progettuale. Nel caso in cui i partner aziendali siano inizialmente n. 2, come viene calcolato il n° massimo di sostituzioni/integrazioni?

Si premette che l'integrazione/sostituzione potrà avvenire in presenza di problematiche, debitamente motivate e nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato. Nel caso di 2 partner aziendali inizialmente previsti sarà possibile effettuare n. 1 sostituzione/integrazione. Per comodità si riporta di seguito una tabella sintetica con indicato il n° massimo di sostituzioni/integrazioni a seconda del n° di partner aziendali **inizialmente previsti**, previa valutazione e successiva approvazione da parte dei competenti uffici regionali.

n° partner inizialmente previsti	n° massimo integrazioni/ sostituzioni	n° partner inizialmente previsti	n° massimo integrazioni/ sostituzioni
2	1	14	6
3	1	15	6
4	2	16	6
5	2	17	7
6	2	18	7
7	3	19	8
8	3	20	8
9	4	21	8
10	4	22	9
11	4	23	9
12	5	24	10
13	5	25	10



5. Come viene calcolata la quota di aiuto di stato assegnata ad ogni impresa?

Tenuto conto della normativa sugli Aiuti di stato, si precisa che gli interventi da considerare nel computo della quota di aiuto assegnata ad ogni impresa sono riportati nella tabella presente nel par. 12 dell'Al. B - Direttiva. Inoltre, come evidenziato nella Guida alla Progettazione nella sezione "Aiuti di Stato" si specifica che nella scheda partner di SIU l'importo indicato nel campo "Quota assegnata all'impresa" costituirà l'aiuto concedibile all'impresa.

La somma degli importi indicati nel campo "Quota assegnata all'impresa", in presenza di interventi da considerare nel computo della quota aiuto da assegnare all'impresa, deve risultare inferiore (o uguale) al costo del progetto in quanto:

1. le voci di spesa relative ad alcuni interventi (come Seminari informativi, Workshop, Focus Group, Webinar ...) non costituiscono aiuto di stato;
2. la Direttiva prevede l'eventuale integrazione del partenariato aziendale successivamente all'avvio del progetto.

Nel caso in cui la somma degli importi risulti invece superiore al costo del progetto, (più precisamente, alla quota aiuti riferibile al progetto) lo stesso è da ritenersi inammissibile, così come evidenziato in Direttiva nei par. n. 15 "Priorità ed esclusioni" e n. 16.1 "Ammissibilità" (punti n. 3 e n. 10).

6. Nel caso di un "Consorzio di aziende" che riveste il ruolo di partner aziendale, è possibile prevedere come destinatari degli interventi i dipendenti impiegati presso le aziende facenti parte del "Consorzio" stesso?

No. I destinatari degli interventi sono solo i dipendenti effettivi del "Consorzio", nel rispetto dei requisiti previsti dai par. 4 "Destinatari" e par. 6 "Forme di partenariato". Le aziende facenti parte del Consorzio eventualmente interessate alle attività progettuali e alla messa in formazione dei propri dipendenti, dovranno essere singolarmente inserite come "partner aziendale".